

APPROVATO CON DELIBERA C.P. N. 20 DEL 30/03/2009

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
(CONSIGLIO)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite la costituzione di un apposito Corpo di polizia provinciale, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge regionale 29. 10.1988 N. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio di vigilanza e controllo è svolto a mezzo di ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia provinciale.

ART. 2 - STRUTTURA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di polizia provinciale è una struttura autonoma complessa stante la specificità delle funzioni ad esso assegnate ed è organizzato in una apposita posizione organizzativa.

Il Corpo di polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato, che esercita funzioni di indirizzo e controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività.

La responsabilità del Corpo della polizia provinciale è affidata al Comandante.

**TITOLO II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE**

ART. 3 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di polizia provinciale svolge la propria attività di polizia locale in tutte le materie di competenza della Provincia e in particolare, nelle seguenti materie:

- Vigilanza sull'attività venatoria e ittica;
- Tutela dell'ambiente e controllo del territorio;
- Controllo sulla raccolta e la gestione dei rifiuti;
- Polizia stradale

Il Corpo di polizia provinciale opera il coordinamento della Vigilanza volontaria, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle leggi regionali in materia ittica venatoria ed ambientale, secondo gli indirizzi e la programmazione forniti dai rispettivi servizi di competenza e sulla base di apposito regolamento dell'Ente approvato con delibera consiliare del 24.10.2005 n.88.

Il Presidente della Provincia promuove accordi con i Comuni, singoli o associati, e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.

ART. 4 - STATO GIURIDICO E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Il personale del Corpo di polizia provinciale, nello svolgimento delle sue attività, riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di ausiliario di pubblica sicurezza, per le competenze a ciascuno attribuite, in base alle norme vigenti.

Il personale della polizia provinciale svolge nell'ambito del territorio di appartenenza, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e degli articoli. 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché le funzioni di polizia stradale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale della polizia provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla polizia provinciale.

Svolge altresì le funzioni amministrative-istruttorie per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata ittica e venatoria volontaria ai sensi dell'art. 153 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.

Il Comandante del corpo e il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area di

vigilanza al quale siano espressamente conferite funzioni di coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 C.P.P. e dell'art. 5, comma 1, lett.a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento al personale dell'area di vigilanza, inserito nel Corpo di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il personale della polizia provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO

Nell'ambito del Corpo di polizia provinciale sono istituite di norma le seguenti figure:

1. Comandante;
2. Vice-comandante;
3. Ufficiale di polizia provinciale (cat. D);
4. Agente di polizia provinciale (cat. C).

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 6 - DOVERI GENERALI

Il personale della polizia provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità attribuite il personale della polizia provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente ed al Corpo. La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Il personale della polizia provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

ART. 7 - RAPPORTI INTERPERSONALI

Il personale della polizia provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.

I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.

Ogni superiore ha l'obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di attivare eventuali procedimenti disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.

ART. 8 – SALUTO

Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei Comuni ed alle autorità istituzionali; quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del corpo ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio.

Sono dispensati dall' eseguire il saluto tutti coloro a cui sia materialmente impedito dai compiti svolti

.

ART. 9 - DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

ART. 10 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Il personale della polizia provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

È garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dal Regolamento Provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

ART. 11 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

Il Comandante segnala, per il conferimento di encomi al Presidente i nominativi dei dipendenti che si siano distinti per azioni di servizio di particolari rilevanza sociale.

TITOLO IV PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 12 - MODALITA' E LUOGO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima

funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.

L'ambito di servizio del personale del Corpo di polizia provinciale è il territorio provinciale.

Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.

Il servizio di polizia provinciale può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

ART. 13 - DOTAZIONE ORGANICA

La determinazione del numero di addetti al Corpo tiene conto, delle leggi nazionali e regionali ed indicativamente, dei seguenti criteri:

1. densità di popolazione;
2. superficie territoriale;
3. sviluppo chilometrico della rete viaria;
4. pressione venatoria;
5. presenza di insediamenti industriali.

ART. 14 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi di trasporto in dotazione, contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Regolamento di organizzazione.

ART. 15 - DOTAZIONE E USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di comunicazione in dotazione al Corpo devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio della provincia, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, secondo disposizioni dell'apposito Regolamento di organizzazione.

ART. 16 – UNIFORME

Il personale appartenente al Corpo di polizia provinciale quando è in servizio, di norma veste l'uniforme fornita dalla Provincia, nella foggia prevista dalla forme della Legge Regionale del 26.04.1990 n. 28 e successive modifiche.

L'uso dell'abito borghese può essere disposto, in via del tutto eccezionale, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal Comandante del corpo, in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile che il servizio venga svolto anche continuativamente in borghese.

E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal Regolamento di organizzazione.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

ART. 17 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della Legge 65/86, il personale del Corpo è munito di una tessera di riconoscimento anche su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.

La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.

Il personale del Corpo, è munito di una placca metallica di servizio, anche su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Provinciale", il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

ART. 18 ARMAMENTO

Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definite dall'apposito regolamento di organizzazione e dal DM. 145/1987.

Il Comandante può disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi.

ART. 19 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO

Il personale della polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta dal Corpo, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante del corpo.

Il personale ha il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento e preparazione professionale, secondo le modalità indicate dall'Ente.

ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO SANZIONI

All'interno del Corpo di polizia provinciale può essere costituito un apposito Ufficio per l'attività di gestione dei verbali, sia di carattere amministrativo che penale, delle notifiche ed ogni attività ad essi connesse.

La Provincia può stipulare, ai sensi del comma 4 art. 3 del presente Regolamento apposite convenzioni con i Comuni più piccoli, per la gestione dei verbali inerenti le violazioni al Codice della Strada ed altre materie comuni, nonché per assicurare l'attività di pronto intervento.

ART. 21 - INFRAZIONI E SANZIONI

Per tutte le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale.

Per quanto non meglio specificato la Giunta stabilisce, con apposito atto la regolamentazione del Corpo di polizia provinciale per quanto attiene l'organizzazione, i doveri del personale, le norme di comportamento, le uniformi e le dotazioni.

Il presente Regolamento si applica al personale di polizia provinciale.